

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2019

379/2019/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA PER LO SPLITTING DELLA CAPACITÀ RILEVANTE PER L'ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE (CCR) GRIT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1079^a riunione del 17 settembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 703/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 411/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 411/2018/R/eel);

- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono i confini tra Italia Zona Sud e Grecia e i confini fra le zone interne al territorio nazionale;
- il documento “*CCR Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece-Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento “*Greece-Italy TSOs proposal for splitting long-term cross-zonal capacity in accordance with Article 16 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” di gennaio 2019 (di seguito: proposta di *splitting* FCA per CCR GRIT);
- la comunicazione della Società Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 29 gennaio 2019, prot. Autorità 2386 del 30 gennaio 2019 (di seguito: comunicazione 29 gennaio 2019);
- la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione GIERRF) del 29 luglio 2019 (prot. Autorità 20068 del 29 luglio 2019);
- il documento GIERRF “*Request for amendment by the Greece-Italy Regulatory Authorities of the Greece-Italy TSOs proposal for splitting long-term cross-zonal capacity in accordance with article 16 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” del 29 luglio 2019 (di seguito: richiesta di emendamenti a *splitting* FCA GRIT), allegato alla comunicazione GIERRF.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento FCA contiene disposizioni in merito al calcolo della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine (annuale e mensile) e alla relativa allocazione tramite l’emissione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) di tipo fisico o finanziario basati sul differenziale di prezzo fra zone d’offerta adiacenti;
- ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento FCA, ciascuna autorità di regolazione nazionale, con riferimento a uno o più confini fra zone di mercato di propria competenza, può richiedere al proprio TSO di non emettere LTTR ai sensi del Regolamento stesso e/o di mettere a disposizione prodotti di copertura alternativi rispetto ai LTTR; sui confini oggetto della suddetta decisione, il regolamento FCA trova applicazione limitatamente alle disposizioni in merito al calcolo della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine;

- con la deliberazione 333/2017/R/eel, l’Autorità si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 30 del Regolamento FCA con riferimento ai confini fra le zone interne al territorio nazionale; su tali confini, infatti, come disciplinato dalla deliberazione 205/04, sono disponibili già dal 2005 strumenti di copertura specifici denominati CCC basati sul differenziale di prezzo fra le zone d’offerta e il PUN;
- l’Articolo 20(2) del Regolamento CACM prevede che i TSO di ciascuna CCR definiscano una metodologia per il calcolo coordinato della capacità rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero (di seguito: CCM CACM);
- l’articolo 10(1) del Regolamento FCA prevede che, entro 6 mesi dall’approvazione della CCM CACM, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia (proposta di CCM FCA) per il calcolo coordinato della capacità con riferimento agli orizzonti temporali di lungo termine (di seguito: capacità di lungo termine);
- l’articolo 16(1) del Regolamento FCA prevede che, al più tardi contestualmente all’invio della proposta di CCM FCA, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per lo *splitting* della capacità di lungo termine ai fini dell’allocazione nei diversi orizzonti temporali annuale e mensile (di seguito: proposta di *splitting* FCA); detta metodologia deve essere predisposta esclusivamente con riferimento ai confini fra zone d’offerta per i quali prevista l’emissione di LTTR conformemente alla facoltà di cui all’articolo 30 del regolamento FCA;
- conformemente a quanto previsto dall’articolo 16(2) del regolamento FCA la proposta di *splitting* FCA:
 - deve incontrare le esigenze di copertura degli operatori di mercato con riferimento alla capacità allocata sugli orizzonti temporali di lungo termine;
 - deve essere coerente con le previsioni in merito al calcolo della capacità di lungo termine ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento;
 - non deve creare restrizioni alla concorrenza, con particolare riferimento all’allocazione dei LTTR;
- l’articolo 4(7) lettera b), del regolamento FCA prevede che la proposta di *splitting* FCA) sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l’articolo 5(3) del Regolamento 942/2019 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all’approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall’articolo 5(2) del medesimo regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l’approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell’Unione Europea);
- l’articolo 4(9) del regolamento FCA prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 4(10) del regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle Autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del regolamento (CE) 942/2019 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR GRIT hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* GIERRF.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la CCM CACM per la CCR GRIT è stata approvata a livello GIERRF in data 12 luglio 2018; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 411/2018/R/eel;
- con la comunicazione 29 gennaio 2019 Terna ha inviato all'Autorità la proposta di *splitting* FCA per la CCR GRIT unitamente alla proposta di CCM FCA per la medesima regione; la proposta di *splitting* si riferisce solamente al confine Italia zona Sud – Grecia, l'unico per il quale è prevista l'emissione di LTTR conformemente alla decisione assunta dall'Autorità con la deliberazione 333/2017/R/eel;
- la proposta di *splitting* FCA per la CCR GRIT si basa sul medesimo approccio statistico adottato dai TSO per il calcolo della capacità di lungo termine; in particolare ai fini dello *splitting* si prevede:
 - l'allocazione di un prodotto annuale pari in linea di principio al 5° percentile della distribuzione storica della capacità rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero negli ultimi due anni;
 - l'applicazione di un *cap* al prodotto annuale, pari al 50% della capacità di lungo termine rilevante per l'orizzonte annuale: detto *cap* assicura che vi sia un adeguato volume di capacità disponibile anche per l'orizzonte mensile;
 - l'applicazione di un *floor* al prodotto annuale, pari al 10% della capacità annuale; detto *floor* assicura che sia comunque allocato su base annuale un volume minimo anche in presenza di un valore del 5° percentile particolarmente basso per effetto di significative indisponibilità occorse negli anni precedenti;
 - la determinazione di un prodotto mensile con profilo giornaliero, pari alla differenza fra la capacità di lungo termine rilevante sull'orizzonte mensile e la capacità già allocata su base annuale;
 - l'implementazione della metodologia unitamente all'implementazione della metodologia per il calcolo della capacità di lungo termine di cui all'articolo 10 del Regolamento FCA;

- la data di ricevimento della proposta di *splitting* FCA per la CCR GRIT da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 4(9) del Regolamento FCA, è il 30 gennaio 2019;
- il 29 luglio 2019 tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato il documento richiesta di emendamenti a *splitting* FCA GRIT con il quale le autorità di regolazione della CCR intendono richiedere ai TSO di:
 - chiarire come viene calcolato il volume del prodotto annuale nel caso in cui la capacità di trasporto di lungo termine (allineata al 50° percentile della distribuzione della capacità negli ultimi due anni) risulti particolarmente bassa per effetto di indisponibilità significative occorse negli anni precedenti; in questo caso ci si aspetterebbe l'applicazione del *floor* che, comunque risulterebbe pari al 10% di un valore di capacità di lungo termine già di per sé basso;
 - modificare la metodologia di *splitting* per tenere conto dell'eventuale adozione di un approccio multiscenario per la capacità di lungo termine sul confine Italia zona Sud – Grecia, come suggerito dalle autorità di regolazione della CCR GRIT nella richiesta di emendamenti alla proposta di CCM FCA per la medesima regione;
- la decisione assunta nell'ambito di GIERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(10) del Regolamento FCA.

RITENUTO CHE:

- sia necessario istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento richiesta di emendamenti a *splitting* FCA GRIT, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 29 luglio 2019 di cui alla comunicazione GIERRF

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento richiesta di emendamenti a *splitting* FCA GRIT, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini